

Spettabile Cliente,

Bologna, 1 gennaio 2025

Oggetto: INTRODUZIONE CLAUSOLA DI FALLBACK-MODIFICA UNILATERALI DEI CONTRATTI ALLA CLIENTELA

Gentile/Spettabile Cliente,

l'art. 3 del D.Lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, ha integrato il D.Lgs. n.385/1993 (TUB) introducendo l'art. 118-bis. Tale articolo disciplina le modalità attraverso cui dare attuazione ai Piani di Sostituzione nel caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento (a titolo esemplificativo "Euribor") o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

In particolare, l'art. 118 bis del D.Lgs.n. 385/1993 prevede i seguenti obblighi per le Banche e gli Intermediari Finanziari:

- pubblicazione e aggiornamento, anche per estratto, sul sito internet dei Piani di Sostituzione previsti dall'articolo 28 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/1011;
- portare a conoscenza della clientela, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione.
- che le clausole contrattuali aventi ad oggetti i tassi di interesse parametrati ad un indice di riferimento, consentano di individuare, anche per rinvio ai Piani di Sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice applicato al contratto;
- che al verificarsi di una variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento sia data comunicazione al Cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, delle modifiche applicate o dell'indice sostitutivo individuato in conformità al Piano di Sostituzione, con facoltà per il Cliente di recedere dal Contratto, senza spese, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Per tali motivi, in ottemperanza dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 207/2023, Factorcoop Spa è tenuta ad aggiornare ed inserire, laddove non già presente all'interno del contratto indicato in oggetto, una clausola di sostituzione (c.d. clausola di "fallback") che consenta, nel caso in cui non fosse più possibile fare riferimento al parametro di indicizzazione contrattualmente convenuto, di individuare le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo da applicare al contratto.

Pertanto, con decorrenza dalla ricezione della presente, il contratto relativo ai servizi ed ai prodotti in oggetto sarà modificato come segue (Modifiche al Contratto). Resta fermo che in ogni momento il Cliente potrà richiedere una copia del contratto presso Factorcoop Spa.

MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE: l'art. 118-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) impone di prevedere clausole contrattuali che consentano di individuare, anche per rinvio ai Piani di Sostituzione, che devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito internet di Factorcoop Spa, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice applicato al contratto. Pertanto si rende necessario prevedere o aggiornare, se già presente all'interno dei contratti, la c.d. clausola di "fallback".

Modifiche al Contratto

Il Contratto in oggetto viene integrato, o se già prevista la clausola, la stessa viene modificata, come segue:

“Le Parti convengono che qualora, a causa di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, per ragioni non dipendenti da Factorcoop, non fosse più possibile fare riferimento al tasso d’interesse o ad altre condizioni economiche il cui valore è determinato sulla base di specifici indici di riferimento oggettivi previsti nel Contratto, tale indice di riferimento verrà modificato o sostituito con un altro indice, individuato secondo le indicazioni della competente Autorità, nonché in conformità a quanto indicato nel piano di sostituzione previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 pubblicato sul sito internet di Factorcoop e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 bis del D.Lgs n. 385/ 1993, i cui aggiornamenti sono portati a conoscenza del Cliente almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile secondo le modalità indicate dall’art. 119 del D.Lgs n. 385/ 1993.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, Factorcoop comunica al Cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche all’indice o l’indice sostitutivo individuati in conformità a quanto indicato nel predetto piano di sostituzione previsto dall’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 pubblicato sul sito internet di Factorcoop e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 bis del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385. La modifica o sostituzione si intenderà approvata dal Cliente qualora lo stesso non receda dal Contratto, senza spese, entro due mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.

In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al Cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento variato o cessato.”

La modifica non comporta la variazione delle condizioni economiche attualmente applicate al contratto in oggetto ed in essere e si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal predetto contratto, entro due mesi dalla ricezione della presente comunicazione. In caso di recesso, avrà diritto in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Resta ferma ogni altra condizioni economica e contrattuale pattuita.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a rivolgersi ai seguenti numeri 051-6482411.

Con la prese infine, comunichiamo che abbiamo provveduto alla pubblicazione del Piano interno di Factorcoop spa, redatto ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, in conformità all’art. 118 bis, comma 1°, secondo periodo del TUB, nella sezione Trasparenza del sito internet di Factorcoop spa.

Un cordiale saluto.

Factorcoop S.p.A.